



COMUNE DI NOVARA

Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 78

OGGETTO

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG, ARTICOLO 20 BIS, COMMA 2, AI SENSI DELLA L.R. N. 57/66 E S.M.I., ART. 17, COMMA 12 LETT.A). APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici, mese di DICEMBRE, il giorno QUINDICI, alle ore 9.15, nella sala consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA seduta PUBBLICA.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all'Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor Prefetto di Novara.

Presiede il Presidente, sig. Gerardo Murante.

Assiste il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.

All'inizio della discussione della presente delibera risulta **assente** il Sindaco, Dott. Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1) ALLEGRA Emanuela | 12)FREGUGLIA Flavio | 23)PALADINI Sara |
| 2) ANDRETTA Daniele | 13)GAGLIARDI Pietro | 24)PASQUINI Arduino |
| 3) BALLARE' Andrea | 14)IACOPINO Mario | 25)PIANTANIDA Luca |
| 4) BIANCHI Laura | 15)IMPALONI Elia | 26)PICOZZI Gaetano |
| 5) BRUSTIA Edoardo | 16)LANZO Raffaele | 27)PIROVANO Rossano |
| 6) COLLODEL Mauro | 17)MACARRO Cristina | 28)RICCA Francesca |
| 7) COLOMBI Vittorio | 18)MARNATI Matteo | 29)STROZZI Claudio |
| 8) CONTARTESE Michele | 19)MATTIUZ Valter | 30)TREDANARI Angelo |
| 9) DEGRANDIS Ivan | 20)MURANTE Gerardo | 31)VIGOTTI Paola |
| 10)FOTI Elena | 21)NIEDDU Erika | 32)ZAMPOGNA Annunziatino |
| 11)FRANZINELLI Mauro | 22)NIELI Maurizio | |

Risultano assenti i signori Consiglieri:

ALLEGRA, BRUSTIA, DEGRANDIS, IMPALONI, MATTIUZ, PALADINI, ZAMPOGNA.

Consiglieri presenti N.25

Consiglieri assenti N. 8

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

BEZZI, BONGO, BORREANI, CARESSA, GRAZIOSI, MOSCATELLI, PAGANINI E PERUGINI

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 78 = OGGETTO: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG, ARTICOLO 20 BIS, COMMA 2, AI SENSI DELLA L.R. N. 57/66 E S.M.I., ART. 17, COMMA 12 LETT.A). APPROVAZIONE

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al punto n. 5 dell'odg del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Borreani ad illustrarne il contenuto.

Dopo la relazione dell'Assessore Borreani intervengono l'arch. Foddai, dirigente del Servizio Governo del Territorio, per chiarimenti di natura tecnica, il consigliere Andretta ed ancora l'Assessore Borreani per precisazioni .

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Durante la discussione rientra la consigliera Allegra ed esce il consigliere Marnati; i consiglieri presenti sono 25.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della Giunta Comunale

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 51-8996 del 16 giugno 2008, pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 26.06.2008 è stata approvata con modifiche "ex officio" la Variante Generale del Piano Regolatore Generale Comunale;
- le modifiche ex officio sono state in parte oggetto di presa d'atto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18.12.2008 e recepite negli elaborati di PRG mediante apposito aggiornamento cartografico;
- successivamente all'approvazione della Variante Strutturale generale sono state approvate n. **11** Varianti Parziali al vigente PRG ai sensi dell'art. 17 comma 5 (ex comma 7) della L.R. 56/77 e ss.mm. ed ii., i cui atti deliberativi di approvazione si riportano:

D.C.C. n. 70 del 05.11.2009, n. 24 del 28.03.2011, n. 82 del 17.12.2012, n. 15 del 4.4.2013, n. 24 dell' 8.5.2013, n. 69 del 2.12.2013, n. 70 del 02.12.2013, n. 38 del 15.05.2014, n. 98 del 27.10.2014, n. 99 del 27.10.2014, n. 109 del 15.12.2014;

- oltre all'approvazione delle Varianti di cui al punto precedente sono state approvate ulteriori Varianti ai sensi art. 16 bis della L.R. 56//77 e ss.mm.ii finalizzate al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare contestuali al Piano Triennale delle Alienazioni, approvate con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 15.05.2014 (ex Macello Comunale - ex Acquedotto di V. Giulietti - Porzione di immobile di Via P.Generali) e n. 97 del 27.10.2014 (Prime tre campate del Mercato coperto);
- nell'ambito dell'attività amministrativa volta all'approvazione delle opere pubbliche di competenza sovra comunale, nell'ambito delle procedure relative all'approvazione di Accordi di Programma e/o Intese Stato Regione, in sede di CdS sono state apportate le seguenti modifiche al PRGC:
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20.07.2015 per l'approvazione del Progetto Definitivo dei lotti n. 0 e 1 della Tangenziale di Novara <progetto ANAS>
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell'11.3.2016 per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo alla Città della Salute e della Scienza di Novara – Ambito n. 1 per la realizzazione del Nuovo Ospedale e Università – progetto preliminare dell'opera <ratificata ex art. 34 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i;
- nel corso dell'applicazione del PRG 2008 sono state riscontrate dagli uffici o sono state evidenziate da istanze pubbliche/private, errori, contraddizioni o richieste di modifica riconducibili al dettato normativo di cui all'art. 17 co. 12, che di seguito si riportano gli estremi:
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 89 del 18.12.2008, n.19 del 16.03.2009, n. 30 dell'11.05.2009, nn. 24- 25 e 26 del 26.05.2010, n. 31 dell'8.07.2010, n. 14 del 14.03.2011, n. 22 del 28.03.2011, n. 68 del 05.12.2011, n. 23 del 16.04.2012, n. 12 del 13.03.2013, n. 14 del 04.04.2013, n. 71 del 02.12.2013, n. 14 del 27.03.2014, n. 50 del 16.06.2014, n. 31 del 04.05.2015, n. 78 del 21.12.2015, n. 8 del 15.02.2016;

Richiamate la Legge Regionale n. 28/1999 e le successive deliberazioni regionali emanate in attuazione del D. Lgs. n. 114/1998, e più precisamente la D.C.R. Piemonte n. 563-13414 del 29/10/1999, la D.C.R. Piemonte n. 347-42514 del 23/12/2003 e la D.C.R. Piemonte n. 59-10831 del 24/3/2006, che disciplinano l'attività del Commercio in Piemonte;

Ricordato che:

1. con la deliberazione n. 55 del 28/10/2010 il Consiglio Comunale ha approvato i «*Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private*», e che i suddetti criteri sono stati successivamente modificati ed integrati con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 del 30/5/2013 e n. 108 del 15/12/2014 ;

2. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 17 dicembre 2012 è stata approvata la variante normativa di adeguamento alla DGR n. 85-13268 dell'8/2/2010 relativa alla disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

3. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 2 dicembre 2013 è stata approvata la variante di adeguamento del PRGC ai criteri di pianificazione commerciale approvati con la citata deliberazione consiliare n. 55/2010;

4. l'art. 20 bis, comma 2, delle norme di attuazione del PRG stabilisce che nelle aree riconosciute come "Addensamento extraurbano arteriale A5" «è consentito anche l'uso commerciale di tipo non alimentare nei limiti previsti dai criteri di pianificazione commerciale vigenti (...))»;

Rilevato che l'allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D. Lgs n. 114 del 31/3/1998" dispone:

▪ all'art. 1 "Oggetto e finalità"- comma 3

«Gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica, nel rispetto degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 114/1998, dell'articolo 41 della Costituzione e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si ispirano ai seguenti principi:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis);

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

e) (omissis)»;

▪ all'art. 2 "Obiettivi"- comma 1 lettera b)

«rientra fra gli obiettivi favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle altre aree scarsamente servite, in modo che sia facilitato l'approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso la presenza di esercizi commerciali riconducibili a differenti tipologie di strutture distributive» e alla successiva lettera d) «favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio e composto da una vasta gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di assortimento, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema»;

▪ all'art. 24 "Destinazioni d'uso" - comma 1 lettera a)

«La destinazione d'uso commerciale, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e strumenti urbanistici esecutivi (SUE), è univoca e deve essere individuata in sede di adeguamento dei piani regolatori generali nel rispetto dell'articolo 8 della legge regionale

8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo) secondo i seguenti principi:

a) *commercio al dettaglio: da attribuirsi nell'ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato da attribuirsi per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. (Omissis)»;*

Rilevato altresì che la tabella di cui all'art. 17 *Compatibilità territoriale dello sviluppo* del più volte citato allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s. m. e i., per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, non opera alcuna distinzione fra tipologia alimentare ed extra alimentare;

Precisato che l'analoga tabella approvata con D.C.C. n. 55 del 28/10/2010 e successive modifiche e integrazioni conferma la compatibilità degli esercizi di vicinato all'interno dell'addensamento A5, senza alcuna distinzione di tipo merceologico;

Considerato che:

- la formulazione contenuta nell'articolo 20 bis, comma 2, delle Norme di attuazione del PRG, articolo introdotto dalla citata D.C.C. n. 70 del 2 dicembre 2013, risulta tuttavia in contrasto proprio con i suddetti criteri, in quanto nell'addensamento A5 parrebbe limitare anche l'attività degli esercizi di vicinato alla sola tipologia extra alimentare;
- tale limitazione risulta in contrasto anche con le finalità e gli obiettivi della citata D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e successive modifiche e integrazioni in ossequio alla Direttiva 2006/123/CE;
- l'applicazione letterale del dettato della norma del PRG potrebbe dare adito a contenziosi difficilmente difendibili in sede giudiziale;

Atteso che l' art. 17 co.12 della L. R. 56/77 e ss.mm.ed ii. dispone:

“Non costituiscono varianti del PRG

- a) *le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;*
- b) *gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
- c) *gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
- d) *le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
- e) *le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*

- f) *le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 24, non comportino, variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*
- g) *la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;*
- h) *gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche."*

Ritenuto che:

- ✓ l'evidente contrasto normativo sopra evidenziato sia dovuto a errore materiale;
- ✓ che sussistano di conseguenza i presupposti di legittimità e di opportunità per rimuovere detto contrasto, correggendo il dettato dell'art. 20 bis, comma 2, delle Norme di attuazione del PRG, come segue (la correzione è evidenziata in grassetto):

«Nelle aree soggette alle presenti norme, che sono individuate e definite nelle tavole di piano come:

- aree commerciali esistenti confermate,*
- aree trasformabili da uso produttivo ad uso commerciale,*
- aree insediabili con attività commerciali,*

*oltre alle destinazioni stabilite dagli artt. 16 e 17, è consentito anche l'uso commerciale di tipo non alimentare nei limiti previsti dai criteri di pianificazione commerciale vigenti e nel rispetto delle disposizioni dei commi che seguono, **fatte salve le disposizioni in merito agli esercizi di vicinato, contenute nei Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 28/10/2010, per i quali la tipologia alimentare è comunque consentita**»;*

- ✓ di modificare, di conseguenza, le schede d'area di cui all'allegato alle Norme Tecniche di Attuazione n. A40, U41 e A42 nelle quali è stata aggiunta, nelle Destinazioni d'Uso, dopo la sigla C1.1 le parole tra parentesi (solo esistenti, fatte salve le disposizioni in merito agli esercizi di vicinato di cui all'art. 20 bis c. 2)

Riconosciuta pertanto l'opportunità di apportare la correzione sopracitata e dettagliatamente descritta nella relazione tecnica predisposta dal Servizio Governo del Territorio e Commercio, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A), modificando in tal senso l'allegato "Norme Tecniche" alla Variante Generale al PRG 2008, approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 51-8996 del 16.6.2008, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 56/77 e ss.mm ed ii;

Visti:

la L.R. 56/77 e smi;

la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE;

il D.Lgs. n. 114/1998

la L.R. n. 28/1999

le deliberazioni regionali D.C.R. Piemonte n. 563-13414 del 29/10/1999 – D.C.R. Piemonte n. 347-42514 del 23/12/2003 – D.C.R. Piemonte n. 59-10831 del 24/3/2006;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio e Commercio e dal Dirigente del Servizio Bilancio;

Sentito il parere della 2^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 5 dicembre 2016.

Con 22 voti favorevoli e 3 astenuti (i consiglieri Ballarè, Pirovano, Allegra) resi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono interamente trascritte

1. di correggere l'errore materiale riscontrato ed evidenziato nella parta narrativa;
2. di modificare l'art. 20bis, comma 2, delle Norme di attuazione del PRG come segue:
«Nelle aree soggette alle presenti norme, che sono individuate e definite nelle tavole di piano come:
 - *aree commerciali esistenti confermate,*
 - *aree trasformabili da uso produttivo ad uso commerciale,*
 - *aree insediabili con attività commerciali,**oltre alle destinazioni stabilite dagli artt. 16 e 17, è consentito anche l'uso commerciale di tipo non alimentare nei limiti previsti dai criteri di pianificazione commerciale vigenti e nel rispetto delle disposizioni dei commi che seguono, fatte salve le disposizioni in merito agli esercizi di vicinato, contenute nei Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 28/10/2010, per i quali la tipologia alimentare è comunque consentita»*

3. di modificare, di conseguenza, le schede d'area di cui all'allegato alle Norme Tecniche di Attuazione n. A40, U41 e A42 nelle quali è stata aggiunta, nelle Destinazioni d'Uso, dopo

la sigla C1.1 le parole tra parentesi (solo esistenti, fatte salve le disposizioni in merito agli esercizi di vicinato di cui all'art. 20 bis c. 2)

4. di approvare pertanto ai sensi dell'art. 17 co. 12 lett. a) la predetta modifica all'allegato "Norme Tecniche" alla Variante Generale al PRG 2008 approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 51-8996 del 16.6.2008 pubblicata sul BUR n. 26 del 26.6.2008 e ss.mm. ed ii, dettagliatamente descritta nella relazione tecnica, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto infine che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della L.R. 56/77 e s.m.i, il presente atto, unitamente ai relativi allegati A) "relazione di Variante", B) "Norme Tecniche Vigenti", C) "Norme Tecniche Modificate", verrà trasmesso alla Regione Piemonte e alla Provincia

Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

E' parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. **78** del **15/12/2016**

OGGETTO:

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG, ARTICOLO 20 BIS, COMMA 2, AI SENSI DELLA L.R. N. 57/66 E S.M.I., ART. 17, COMMA 12 LETT.A). APPROVAZIONE

SERVIZIO PROPONENTE:

GOVERNO DEL TERRITORIO E COMMERCIO

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 21/11/2016

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO E
COMMERCIO**

F.to Arch. Maurizio Fodai

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Novara, 21/11/2016

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia

IL PRESIDENTE
F.to Gerardo MURANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cav.Uff.Dott. Giacomo ROSSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **09/01/2017** per rimanervi quindici giorni consecutivi sino al **23/01/2017**.

Novara, **09/01/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI

ms/

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

La presente deliberazione, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _____.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
